

Allegato C al n. di repertorio notaio
dott.ssa Rita Fochesato di Rovereto.

STATUTO SOCIALE

DENOMINAZIONE

- Articolo 1 -

E' costituita la società per azioni denominata "DOLOMITI
ENERGIA SOCIETÀ PER AZIONI" in sigla
"DOLOMITI ENERGIA S.p.A."

SEDE

- Articolo 2 -

La Società ha sede legale in Trento.
Potranno essere istituite e soppresse, nei modi e forme di
legge, sedi amministrative, operative, filiali, agenzie e
rappresentanze sia in Italia che all'estero.

DURATA

- Articolo 3 -

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050
(trentuno dicembre duemilacinquanta).
Tale termine, con delibera assembleare potrà essere anticipato
o prorogato, nei modi e forme di legge.

OGGETTO SOCIALE

- Articolo 4 -

La Società ha per finalità l'organizzazione dei mezzi tecnici,
economici, finanziari ed umani per:

- l'acquisto e la vendita di energia elettrica, gas, acqua,
calore, fluidi refrigeranti e prodotti combustibili ed
energetici in genere;
- l'acquisto e la vendita di servizi connessi al servizio
idrico integrato ed il servizio di illuminazione pubblica;
- l'assistenza e la consulenza attinenti i servizi energetici,
al ciclo delle acque e dei rifiuti, nei confronti di chiunque;
- l'esercizio dei servizi collegati al ciclo di raccolta e
smaltimento dei rifiuti;
- la commercializzazione, la vendita, l'installazione, e la
manutenzione delle apparecchiature e degli impianti per la
fruizione dei servizi erogati, la consulenza, la
commercializzazione e la vendita di impianti di
teleriscaldamento, di condizionamento raffreddamento, di
sicurezza, di monitoraggio e di altri impianti attinenti il
funzionamento delle abitazioni, uffici ed edifici, di
qualsiasi natura;
- l'esercizio di tutte le attività collaterali, strumentali,
connesse e conseguenti che risultano necessarie o utili per il
conseguimento degli scopi sociali, compresa la
commercializzazione di servizi assicurativi;
- l'esercizio per conto, in appalto o in qualsiasi altra forma
delle attività predette comprese quelle collaterali,
strumentali, connesse e conseguenti;
- l'assunzione e la gestione di agenzie e rappresentanze per
la vendita dei prodotti e servizi in genere. La Società

conseguere lo scopo sociale operando sia in via di retta che attraverso società controllate e/o collegate; pertanto è parte integrante dell'oggetto sociale la detenzione di partecipazioni, anche di maggioranza, in altre società e ciò nei limiti e con l'osservanza delle norme in materia. La Società potrà produrre, trasformare e commercializzare gli articoli inerenti l'oggetto sociale, ivi comprese acque confezionate per il consumo umano. Nei settori di proprio interesse la Società promuove e realizza modelli organizzativi per la gestione delle varie fasi dei processi industriali sopra enunciati.

Per il raggiungimento del proprio oggetto sociale e per contribuire allo sviluppo socio-economico delle comunità localizzate sul territorio, la Società può:

- compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie mobiliari ed immobiliari, comunque ad esso connesse e/o ritenute utili;
- procedere al rilascio di fidejussioni e di garanzie reali, all'assunzione di mutui, all'acquisizione di beni in locazione finanziaria, all'acquisizione, alla cessione ed allo sfruttamento di privative industriali, brevetti, invenzioni, all'assunzione sotto qualsiasi forma di partecipazioni ed interessenze in altre società ed imprese collaterali o affini, costituite o costituende;
- procedere alla stipulazione di accordi di collaborazione con Università, Istituti ed Enti di ricerca, ed in genere ad ogni operazione necessaria od utile al raggiungimento dello scopo sociale;
- partecipare a gare d'appalto, eventualmente anche in collaborazione con altri soggetti, associare od associarsi in partecipazione ed in associazioni temporanee d'impresa;
- operare anche nel settore del trasporto e dell'autotrasporto per conto terzi, sia direttamente sia affidando detta attività ad imprese iscritte all'Albo dei trasportatori per conto terzi;
- promuovere e gestire centri per la formazione professionale del personale dei settori ricompresi nell'oggetto sociale. Per quanto attiene all'attività di progettazione rispetto all'esercizio delle proprie attività, la Società può operare nei limiti consentiti dalla vigente normativa.

CAPITALE SOCIALE

- Articolo 5 -

Il capitale sociale ammonta ad euro 20.200.000,00 ed è suddiviso in numero 20.200.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 (uno) cadauna.

I conferimenti possono essere effettuati sia in denaro che in natura o crediti con le modalità di legge.

La Società potrà emettere prestiti obbligazionari e obbligazioni convertibili.

La società potrà raccogliere dai soci fondi nel rispetto dei

limiti di cui al Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385, della deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio in data 3 marzo 1994 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica in data 11 marzo 1994 nonché di ogni altra successiva modifica ed integrazione. Laddove consentito dalla Legge, tutti i finanziamenti e le sovvenzioni dei soci alla società si intenderanno infruttiferi di interessi e non onerosi, salvo diversa delibera dell'assemblea.

AZIONI

- Articolo 6 -

Le azioni sono indivisibili.

Ogni azione da diritto ad un voto.

La qualità di azionista comporta adesione all'atto costitutivo ed al presente statuto, nonché a tutte le deliberazioni dell'Assemblea, anche di data anteriore all'acquisto delle azioni.

LIBERAZIONE DELLE AZIONI

- Articolo 7 -

I versamenti delle azioni sottoscritte dovranno essere effettuati nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di futuri aumenti del capitale sociale, la liberazione delle azioni sottoscritte potrà essere effettuata, anche mediante il conferimento di crediti e/o di beni in natura.

AZIONI

- Articolo 8 -

Le azioni possono essere nominative o al portatore.

ASSEMBLEA

- Articolo 9 -

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Esse possono essere convocate anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio provinciale e in luoghi facilmente accessibili con automezzi.

I compiti riservati alle Assemblee sono quelli previsti dalla legge.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'Assemblea potrà essere convocata entro il termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

- Articolo 10 -

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso comunicato ai Soci con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nello

stesso avviso può indicarsi altro giorno per l'eventuale seconda convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare.

INTERVENTO IN ASSEMBLEA

- Articolo 11 -

L'intervento in Assemblea è regolato dalle disposizioni di legge in vigore.

I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea da loro mandatari, muniti di semplice delega scritta.

La rappresentanza non può essere conferita agli Amministratori, ai Sindaci o ai Dipendenti della Società.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'Assemblea.

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

- Articolo 12 -

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente. In difetto, la Presidenza è assunta dal Consigliere più anziano di età anagrafica.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario anche non socio e, se del caso, due scrutatori tra i soci; quando il verbale è redatto da un Notaio, questi funge anche da Segretario.

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

- Articolo 13 -

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono regolate dalla legge.

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

- Articolo 14 -

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono prese col voto favorevole di tanti soci che, in proprio o per delega, rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale in prima convocazione e secondo l'art. 2369 C.C. in seconda.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Articolo 15 -

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da

cinque a nove membri, compreso il Presidente, anche non soci, nominati per la prima volta dall'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea.

L'assemblea all'atto della nomina determina anche il numero degli amministratori.

Il Consiglio provvede a nominare un Segretario che può non essere membro del Consiglio medesimo. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per tre esercizi consecutivi e possono essere riconfermati.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori nominati ai sensi del primo comma, il Consiglio di Amministrazione provvederà al più presto alla surroga.

I Consiglieri cooptati rimangono in carica fino alla successiva Assemblea.

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Articolo 16 -

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, più segnatamente, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, salvo le limitazioni che risultano dalla Legge o dallo Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare amministratori delegati, direttori generali, procuratori e mandatari in genere per l'esecuzione di determinati atti o categorie di atti e di delegare le proprie attribuzioni secondo il disposto dell'art. 2381 C.C.

Il potere di rappresentanza o di firma può essere conferito dal Consiglio di Amministrazione, per determinati atti o categorie di atti, a Dirigenti o Funzionari.

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Articolo 17 -

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno e ogni qualvolta questi ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione, convocabile solo in luoghi facilmente accessibili con automezzi, si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, la convocazione è disposta dal Vicepresidente e se anche questi è assente dal Consigliere più anziano di età anagrafica.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione delle materie da trattare, dovrà essere spedito a ciascun Consigliere ed a ciascun componente del Collegio Sindacale, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza. In caso di urgenza l'avviso può essere recapitato anche tramite telegramma o fax, almeno due giorni prima di tale data.

Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché i partecipanti possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente e tempestivamente il proprio voto.

VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Articolo 18 -

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese col voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da verbali firmati dal Presidente e dal Segretario della seduta e trascritte su apposito libro tenuto a norma di legge.

COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

- Articolo 19 -

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione è dovuto un compenso oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

L'Assemblea determina l'ammontare del compenso da corrispondere agli Amministratori, al Presidente e al Vicepresidente.

IL PRESIDENTE

- Articolo 20 -

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della Società.

Il Presidente esercita le attribuzioni stabilite dalla legge e dal presente Statuto, nonché tutte le attribuzioni delegategli dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il potere di rappresentanza e di firma spetta al Vicepresidente e, quando anche questi sia impedito, al Consigliere più anziano per età anagrafica.

RESPONSABILITA' AMMINISTRATORI E DIPENDENTI

- Articolo 21 -

Con riferimento all'articolo 11, comma 6, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, la Società si assume anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti o i dipendenti della società commettono nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri.

L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante o il dipendente abbia commesso la violazione senza dolo, ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della Società.

E' altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolare gravità definite dall'articolo 5, comma 3 dello stesso Decreto Legislativo n. 472.

La particolare gravità della colpa si intende provata quando i giudici tributari, investiti della controversia, si saranno pronunciati in senso analogo, o quando, venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove fornite dall'ufficio o dall'ente accertatore sono tali da rendere evidente e indiscutibile la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.

COLLEGIO SINDACALE

- Articolo 22 -

Il Collegio Sindacale è composto di tre sindaci effettivi, compreso il Presidente, e di due sindaci supplenti, scelti come previsto dall'articolo 2397 del Codice Civile e funzionanti ai sensi di legge. I Sindaci durano in carica tre esercizi consecutivi e possono essere riconfermati.

Il compenso da corrispondere ai Sindaci è quello previsto dalle tariffe professionali in vigore.

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

- Articolo 23 -

L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, nei modi e nei termini di legge, alla predisposizione del bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea ordinaria dei soci.

RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

- Articolo 24 -

Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale, dopo che sia stata prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) da destinarsi al fondo di riserva legale, ai sensi di legge, saranno utilizzati in conformità delle deliberazioni che l'Assemblea degli azionisti riterrà di prendere di volta in volta, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

- Articolo 25 -

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri e compensi.

NORMA DI RINVIO

- Articolo 26 -

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e alle leggi speciali in materia, vigenti all'atto dell'applicazione.